



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1775

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Approvazione dei criteri per la concessione di contributi relativamente ad investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole attive nella produzione agricola primaria, articolo 15 ter "Contributi per la produzione di energia da fonti rinnovabili" della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di agricoltura). Aiuto di Stato Italia.

Il giorno **08 Novembre 2019** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**STEFANIA SEGNANA**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

L'articolo 15 ter della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di agricoltura), dedicato ai *Contributi per la produzione di energia da fonti rinnovabili*, stabilisce che "Al fine di incentivare la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili nel settore agricolo, agro-alimentare, zootecnico e forestale, la Provincia può concedere contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende agricole singole o associate, di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili, nonché per interventi volti a ridurre il consumo di energia di fonti primarie fino alla misura massima prevista dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato con finalità ambientali."

In particolare possono essere concessi contributi per la realizzazione di impianti per il recupero e il trattamento anaerobico di effluenti zootecnici e prodotti vegetali per la produzione di energia da parte di aziende agricole singole o associate, autorizzati ai sensi dell'articolo 62 ter della [legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1](#) (legge urbanistica provinciale). Possono inoltre essere concessi contributi per la realizzazione di strutture accessorie agli impianti di trattamento.

Per realizzare e gestire congiuntamente impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili la Provincia può infine concedere i contributi anche ai consorzi costituiti tra imprese agricole.

Sono stati approvati i nuovi "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020" (di seguito Orientamenti), pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 1 luglio 2014, in cui sono previste alcune norme in materia di aiuti agli investimenti materiali e attivi immateriali nelle zone agricole connessi alla produzione agricola primaria (Parte II, Capitolo 1, punto 1.1.1.1).

Sulla base di tale Orientamenti i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi sono compatibili con il mercato interno se rispettano le condizioni di cui all'art. 107, paragrafo 1 e paragrafi 2 o 3 del trattato e devono essere notificati alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3 del trattato.

Le norme citate si applicano anche agli investimenti per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili a livello delle aziende agricole: sono in particolare ammessi gli investimenti volti a soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda purché la capacità produttiva non superi il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare. Per quanto riguarda l'elettricità, la vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale. Gli investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di elettricità a partire dalla biomassa non sono ammissibili all'aiuto, a meno che non sia utilizzata una percentuale minima di energia termica, determinata dagli Stati membri.

Se l'investimento è realizzato da più beneficiari, allo scopo di soddisfare i propri fabbisogni di biocarburanti o di energia, il consumo medio annuo è cumulato all'importo equivalente al consumo medio annuo di tutti i beneficiari. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a stabilire soglie per le produzioni massime di cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose utilizzati per la produzione di bioenergia, compresi i biocarburanti, per i diversi tipi di impianti.

Si ritiene opportuno finanziare sul territorio della Provincia la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica ottenuta tramite il recupero e il trattamento anaerobico di effluenti zootecnici e prodotti vegetali, in quanto tali investimenti presentano positivi impatti dal punto di vista ambientale sul territorio.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 870 del 10 maggio 2013 sono state fissate le disposizioni attuative dell'art. 62 ter della legge urbanistica provinciale, in materia di biogas in aree agricole.

Il testo del presente provvedimento, e relativo allegato parte integrante, sarà notificato alla Commissione Europea - Aiuto di Stato Italia, ai sensi degli "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020"

La Commissione Europea non ha ancora adottato la Decisione di approvazione dell'Aiuto ma si ritiene opportuno aprire il bando per la raccolta delle domande di aiuto fermo restando che le concessioni degli aiuti potranno essere effettuate solamente dopo la Decisione.

La sola presentazione della domanda di aiuto non costituisce diritto al finanziamento e nemmeno l'eventuale inizio di lavori e attività intraprese prima della Decisione finale di approvazione dell'aiuto, di cui al presente provvedimento, da parte della Commissione.

Si precisa inoltre che le condizioni contenute nel presente provvedimento potrebbero essere modificate mediante Decisione finale della Commissione.

Il capitolo 500550 prevede per l'esercizio finanziario 2020 una disponibilità di risorse che può essere utilizzata, tra gli altri, per il finanziamento dei contributi previsti dall'art.15 ter della L.p. n. 4/2003 relativi ad "Contributi per la produzione di energia da fonti rinnovabili".

Si propone quindi, sulla base della presunta esigibilità della spesa, di destinare detta disponibilità a favore degli interventi previsti dal presente bando a favore dell'art. 15 ter della L.p. 4/2003, prenotando la spesa di Euro 800.000,00 sul capitolo 500550 dell'esercizio finanziario 2020.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di agricoltura);
- vista la legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE);
- vista la legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 "Risparmio energetico e inquinamento luminoso";
- visto il Decreto legislativo 118/2011;
- visti gli atti citati nella premessa;
- all'unanimità di voti legalmente espressi,

#### DELIBERA

- 1) di approvare, per l'anno 2019, i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 15 ter "Contributi per la produzione di energia da fonti rinnovabili" della L.P. 4/2003, di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che il regime di aiuto previsto dall'art. 15 ter sarà notificato alla Commissione

Europea – Aiuto di Stato Italia ai sensi degli “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020”;

- 3) di stabilire che potranno essere raccolte le domande di aiuto fermo restando che le concessioni degli aiuti da parte del Servizio competente in materia di agricoltura della Provincia Autonoma di Trento dovranno essere effettuate solamente dopo la Decisione finale della Commissione;
- 4) di stabilire che la sola presentazione della domanda di aiuto non costituisce diritto al finanziamento e nemmeno l’eventuale inizio di lavori e attività intraprese prima della Decisione finale di approvazione dell’aiuto, di cui al presente provvedimento, da parte della Commissione.
- 5) di stabilire che le condizioni contenute nel presente provvedimento potrebbero essere modificate mediante Decisione finale della Commissione e che quindi sarà eventualmente adottato un successivo provvedimento di modifica da parte della Giunta provinciale;
- 6) di stabilire che le domande di contributo a valere sui presenti criteri devono essere presentate **dal giorno lunedì 11 novembre 2019 al giorno venerdì 10 gennaio 2020**;

Le domande dovranno essere presentate utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia;

- 7) di destinare, tenuto conto della presunta esigibilità della spesa, l’importo di Euro 800.000,00 a favore degli interventi previsti dall’art. articolo 15 ter "Contributi per la produzione di energia da fonti rinnovabili" della L.p. 4/2003 prenotando detta disponibilità sul capitolo 500550 dell’esercizio finanziario 2020;
- 8) di dare atto che si provvederà con successive determinazioni del dirigente del Servizio Agricoltura all’impegno dei fondi prenotati di cui al precedente punto 7);
- 9) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento all’indirizzo [www.provincia.tn.it/aiuti\\_imprese\\_e\\_notificati/](http://www.provincia.tn.it/aiuti_imprese_e_notificati/).

Adunanza chiusa ad ore 10:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 L.p. 4/2003 art. 15 ter "Contributi per la produzione di energia da fonti rinnovabili"

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Enrico Menapace

# **Servizio Agricoltura**

## **Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4**

**“Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati” (Legge provinciale sull’agricoltura)**

**Articolo 15 ter – Contributi per la produzione di energia da fonti rinnovabili**

## **BANDO CHE DISCIPLINA I CRITERI E LE MODALITA’ ATTUATIVE PER L'ANNO 2019**

## **1. INTRODUZIONE**

I criteri di finanziamento previsti dal presente allegato sono relativi all'articolo 15 ter "Contributi per la produzione di energia da fonti rinnovabili" della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 relativamente agli *aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria* nel rispetto degli "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020" (di seguito "Orientamenti"), pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 1 luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

La Commissione Europea non ha ancora adottato la Decisione di approvazione dell'Aiuto ma si ritiene opportuno aprire il bando per la raccolta delle domande di aiuto fermo restando, come clausola sospensiva, che le concessioni degli aiuti potranno essere effettuate solamente dopo la Decisione finale.

Si precisa inoltre che le condizioni contenute nel presente provvedimento potrebbero essere modificate mediante Decisione finale della Commissione.

### **1.1 Campo di applicazione**

Con i presenti criteri saranno oggetto di agevolazione le iniziative relative alla produzione di energia da fonti rinnovabili, come definite al punto 4.2.

### **1.2 Effetto di incentivazione**

Il punto (66) degli Orientamenti stabilisce che gli aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali possono essere considerati compatibili con il mercato interno se presentano un effetto di incentivazione. Il punto (70) dispone che «[...] la Commissione ritiene che gli aiuti siano privi di effetto di incentivazione per il beneficiario se, nel momento in cui questi inoltra la domanda di aiuto alle autorità nazionali, il lavoro relativo al progetto o all'attività ha già avuto inizio.»

Per avvio dei lavori del progetto o dell'attività è intesa la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o commissionare servizi o di qualsiasi altro impegno renda irreversibile il progetto o l'attività (ordini di acquisto, conferme d'ordine, anticipi, caparre, acconti ecc.).

Non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività i lavori preparatori quali la richiesta di permessi e gli studi di fattibilità.

## **2. BENEFICIARI**

Possono richiedere i contributi previsti dal presente provvedimento le imprese agricole, singole ed associate, (così come indicate dall'art. 15 ter della L.p. 4/2003), per realizzare e gestire congiuntamente impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili.

Le imprese in difficoltà, come definite nel capitolo 2.4 paragrafo 35 (15) degli Orientamenti, sono escluse dal campo di applicazione del regime.

Sono altresì escluse le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

### **3. CUMULO E LIMITI DI SPESA**

Gli aiuti possono essere cumulati con altri regimi o aiuti ad hoc a condizione che l'importo totale degli aiuti di Stato a favore di un'attività o di un progetto non superi i massimali di aiuto stabiliti negli Orientamenti e cioè la percentuale del 40%.

In materia di cumulo si applicano le disposizioni previste al capitolo 3.5, parte I, degli Orientamenti nella parte "Cumulo di Aiuti", in particolare quelle previste dai paragrafi da (99) a (104).

L'importo minimo della spesa ammissibile è di Euro 200.000,00 Iva esclusa. Tale importo dovrà essere rispettato sia in fase di concessione del contributo sia in fase di istruttoria della liquidazione finale.

La spesa massima ammissibile è pari ad Euro 2.500.000,00.

Per ogni bando è possibile la presentazione di una sola domanda di aiuto.

### **4. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ e COSTI AMMISSIBILI**

Come previsto al precedente punto 1.2, al fine di assicurare che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione, sono ammissibili esclusivamente i progetti i cui lavori o attività hanno avuto inizio dopo la presentazione della domanda all'autorità nazionale competente.

#### **4.1 Criteri di ammissibilità della spesa**

L'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi previsti dagli Orientamenti:

- l'obiettivo del miglioramento delle prestazioni globali e la sostenibilità dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- l'obiettivo della sostenibilità ambientale.

Inoltre gli obiettivi specifici legati all'intervento finanziabile sono i seguenti:

- (a) favorire lo sviluppo di attività connesse e complementari a quelle agricole come la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- (b) incentivare la diffusione di tecnologie che permettono di migliorare la tutela del territorio e la manutenzione dell'ambiente mediante una corretta gestione dei reflui zootecnici;
- (c) valorizzare i reflui zootecnici, limitando l'impatto ambientale sullo stato delle acque superficiali e sotterranee dei nitrati di origine agricola;
- (d) ridurre l'emissione di gas serra per il contenimento dell'utilizzo di combustibili fossili.

Sono ammissibili a finanziamento i costi relativi ad investimenti volti alla realizzazione di impianti per il recupero e il trattamento anaerobico di effluenti zootecnici e prodotti vegetali per la produzione di energia termica, elettrica o meccanica nel limite di capacità produttiva massima pari a 150 mc/h di biogas (21.6 MJ/mc), secondo quanto previsto dall'articolo 2 dell'Allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 870/2013 che prevede che tali impianti possono essere alimentati, nel limite massimo complessivo del 30% in peso, anche con biomasse vegetali prodotte dal titolare dell'impianto e da altre imprese agricole, singole od associate, purché il trasporto delle biomasse medesime dal luogo di produzione agli impianti di biogas non comporti emissioni di



anidride carbonica complessivamente superiori a quelle causate in caso di trasporto su gomma per 50 chilometri.

La percentuale minima di utilizzo dell'energia termica prodotta dall'impianto è fissata nella misura del 30%. L'energia elettrica prodotta deve essere utilizzata in misura prevalente per soddisfare il fabbisogno del titolare dell'impianto o di altre imprese agricole associate.

Per quanto riguarda la localizzazione degli impianti di biogas, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 3 (Criteri urbanistici e paesaggistici di localizzazione degli impianti) dell'Allegato A alla deliberazione n. 870/2013.

#### **4.2 Costi ammissibili**

Ai sensi del presente provvedimento saranno ammessi a contributo i costi sostenuti per la realizzazione delle seguenti iniziative:

- a) l'acquisto di attrezzature elettromeccaniche e/o di cogeneratori;
- b) la realizzazione di strutture e basamenti per la collocazione dell'impianto di cogenerazione;
- c) le spese relative alla realizzazione delle strutture di ricezione e stoccaggio delle biomasse e dei liquami nonché le strutture per lo stoccaggio del digestato;
- d) l'acquisto di attrezzature volte alla lavorazione e trasformazione della biomassa di produzione aziendale destinata alla produzione di energia quali sminuzzatori e sfibratori (refiner) nonché per processi preliminari biologici (prevasca chiusa agitata e termostata per l'imbibizione delle matrici organiche con liquido digestato o acqua) per la produzione di una matrice facilmente digeribile per una ottimizzazione dell'utilizzo energetico delle biomasse;
- e) la realizzazione di impianti e l'acquisto di attrezzature di evaporazione ed essiccazione per la riduzione dell'azoto nel liquido del digestato;
- f) spese di progettazione nel limite massimo totale del 12% come elencate di seguito:
  - spese tecniche (inclusi contributi previdenziali) per una percentuale massima dell'8%;
  - nel caso di presentazione del Progetto sicurezza le spese tecniche possono essere aumentate di 2 punti percentuali;
  - sono ammesse ulteriori spese relative a: perizie geologiche, perizie per inquinamento acustico, spese connesse al VIA e connesse alla Valutazione di Incidenza.

Possono essere ammesse anche le spese per imprevisti nella misura massima del 3% sulle opere.

In sede di istruttoria finale, a collaudo, non si procede al ricalcolo del rispetto dei massimali sopra descritti se non intervengono stralci significativi rispetto al progetto ammesso a contributo, purché sia rispettato il limite massimo del 12% delle spese di progettazione rispetto alla spesa ammissibile in sede di rendicontazione. Nel verbale di liquidazione finale dovrà essere adeguatamente giustificata la significatività delle varianti in riduzione.

#### **4.3 Costi non ammissibili**

Non sono considerati ammissibili i seguenti costi:

- a. l'Iva;
- b. il capitale circolante;
- c. gli investimenti intesi a conformarsi alle norme dell'Unione in vigore;
- d. investimenti effettuati in economia con manodopera propria;
- e. fatture o documenti probatori equivalenti non intestati all'azienda agricola associata al soggetto richiedente. In caso di successione per decesso del titolare di impresa individuale, fino alla definizione della successione sono ammissibili fatture intestate ad uno o più eredi;
- f. investimenti volti alla realizzazione di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica, derivanti da biogas, la cui potenza termica nominale sia inferiore a 35 kW di energia;
- g. manutenzioni ordinarie.

#### **4.4 Disposizioni generali**

1. Possono presentare domanda sul presente bando le imprese elencate al precedente punto 2. "Beneficiari" che hanno una sede operativa in Provincia di Trento. I soggetti richiedenti in forma di impresa singola devono essere in possesso del fascicolo aziendale aggiornato. Per i soggetti costituiti in forma associata si fa riferimento ai fascicoli aziendali delle singole aziende agricole. Tale requisito è accertato d'ufficio.
2. I beneficiari devono inoltre risultare iscritti all'Apia (Archivio provinciale delle imprese agricole) e alla sezione speciale della Camera di Commercio alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, alla data di adozione della determinazione di concessione, nonché al momento della liquidazione finale del contributo. Tale requisito è accertato d'ufficio. Non è richiesta l'iscrizione all'Apia per i consorzi e le cooperative costituiti tra imprese agricole, ferma restando l'iscrizione alla sezione speciale della C.C.I.A.A. dedicata alle imprese agricole.
3. Per le particelle oggetto di intervento è richiesto il possesso a titolo di proprietà o altro diritto reale o negoziale (affitto, locazione, comodato, concessione). Nel caso in cui non si disponga della proprietà è necessario dichiarare di essere stato autorizzato dal proprietario ad eseguire i lavori (fatte salve le disposizioni di cui alla legge 203/82 e ss.mm.ii. n materia di patti agrari). Nel caso di società il requisito della proprietà può essere in capo ad uno o più soci dell'impresa purché tali soci ne qualifichino l'attività. La proprietà può essere anche di coadiutori familiari facenti parte dell'impresa familiare del richiedente ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile. In presenza di proprietà in parte o in toto dei figli minori del richiedente è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.
4. Nel caso in cui il contratto che conferisce la proprietà a titolo negoziale abbia una scadenza anteriore a quella prevista dal vincolo di destinazione d'uso, di cui al successivo punto 13 "Obblighi a carico dei richiedenti", tale contratto dovrà essere rinnovato dal beneficiario, alla scadenza, per poter rispettare detto vincolo.

#### **5. MISURA DELL'INTERVENTO PUBBLICO e CRITERI DI SELEZIONE**

L'intensità dell'aiuto è il 40% della spesa ammissibile e viene concesso in conto capitale in un'unica soluzione.

##### **5.1 Criteri di selezione**

Per la stesura della graduatoria di accesso al finanziamento saranno valutati i seguenti criteri di priorità:

<b>Criteri</b>	<b>Priorità</b>
Associazioni di imprese agricole zootecniche come specificati al punto 2 “Beneficiari”	Priorità 1
Imprese agricole zootecniche iscritte in sezione prima dell'Archivio provinciale delle imprese agricole (Apia)	Priorità 2
Imprese agricole zootecniche iscritte in sezione seconda dell'Archivio provinciale delle imprese agricole (Apia)	Priorità 3
A parità di posizione all'interno della priorità, sarà data precedenza alla domanda con la percentuale più elevata di energia termica prodotta. Qualora detta percentuale sia in eguale misura sarà seguito, come ulteriore criterio, quello della data e ora di presentazione della domanda.	
Le variazioni di condizioni utili alla formazione della graduatoria, che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di aiuto non saranno tenute in considerazione ai fini dell'attribuzione della priorità in incremento, mentre ne determineranno una diminuzione.	

## **6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA**

### **6.1 Presentazione delle domande**

**Le domande di aiuto possono essere presentate a partire da lunedì 11 novembre 2019 a venerdì 10 gennaio 2020.**

Le domande presentate fuori dai termini stabiliti dalla Giunta provinciale sono irricevibili.

Le domande devono essere presentate, corredate della documentazione prevista per le iniziative programmate, come elencata al successivo punto 6.3. e potranno essere presentate con le seguenti modalità:

- a. a mano presso il Servizio Agricoltura o presso gli uffici agricoli periferici competenti per zona;
- b. invio postale mediante raccomandata (si considera la data di spedizione presso l'ufficio postale);
- c. invio alla casella PEC degli uffici agricoli periferici competenti per zona:

[uap.roveretorivazione@pec.provincia.tn.it](mailto:uap.roveretorivazione@pec.provincia.tn.it)

[uap.trentofiemmefassa@pec.provincia.tn.it](mailto:uap.trentofiemmefassa@pec.provincia.tn.it)

[uap.borgovalsugana@pec.provincia.tn.it](mailto:uap.borgovalsugana@pec.provincia.tn.it)

[uap.clesmale@pec.provincia.tn.it](mailto:uap.clesmale@pec.provincia.tn.it)

d. oppure invio alla casella Pec del Servizio: [serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it);

## **6.2 - Contenuto della domanda**

La domanda di aiuto deve contenere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:

- a. l'elenco delle particelle oggetto di intervento;
- b. di essere stati autorizzati ad eseguire i lavori da parte del proprietario del fondo, nel caso di particelle non di proprietà del richiedente;
- c. di non aver chiesto né ottenuto, per gli interventi preventivati, altre provvidenze se non nel limite delle vigenti disposizioni.

Nella domanda dovranno inoltre essere indicati:

- estremi del titolo edilizio che permette la realizzazione delle opere;
- iban relativo al conto corrente dove sarà erogato l'aiuto.

## **6.3 Documentazione da presentare in allegato alla domanda di contributo**

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. scheda tecnica del sistema di contabilizzazione dell'energia prodotta;
2. scheda tecnica del cogeneratore di energia (motore ed alternatore);
3. copia dei contratti per la fornitura di biomassa in caso di realizzazione di impianti che prevedano l'utilizzo di biomasse di natura extra aziendali;
4. progetto definitivo comprensivo di tavole progettuali, computo metrico estimativo nel caso di opere, preventivo di spesa dettagliato nel caso di acquisti;
5. relazione tecnica attestante la congruità economico finanziaria dell'investimento mediante l'analisi annuale del flusso finanziario ("Business plan", di cui al successivo punto 6) con l'estrazione del principale indice finanziario (VAN= Valore Attuale Netto) al netto ed al lordo del contributo di cui alla presente deliberazione.
6. Il "Business Plan" deve contenere le seguenti informazioni minime:
  - la descrizione analitica dell'impresa;
  - la descrizione analitica del progetto;
  - la descrizione degli aspetti legati al processo produttivo evidenziando sia gli aspetti critici sia la potenzialità produttiva a regime;
  - le tecnologie produttive utilizzate;
  - le strutture produttive esistenti, la capacità produttiva esistente, gli obiettivi di produzione;
  - gli aspetti ambientali (impatto ambientale, smaltimento/riciclaggio dei rifiuti, riduzione dei consumi energetici aziendali ed extra aziendali, certificazioni ambientali ISO 14000,

Emas, ecc.);

- i dati economici di sintesi del progetto (investimenti previsti, fatturato previsto nei primi 15 anni, al lordo ed al netto degli incentivi previsti dalla presente misura, ecc.);
  - i dati economici dettagliati per anno (costi di investimento, costi di gestione annui, ricavi annui, determinazione del punto di pareggio tra costi e ricavi semplice ed attualizzato con e senza contributi provinciali, VAN);
  - una descrizione dettagliata sull'utilizzo dell'energia termica.
7. Dei documenti tecnici indicati nel precedente punto 6 deve essere allegata anche una copia su supporto informatico.
  8. Le relazioni previste dall'art. 62 ter, comma 3, della l.p. 1/2008 (Legge provinciale sull'urbanistica) e dall'art. 4 dell'Allegato 1 alla deliberazione n. 870 del 10 marzo 2013 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 62 ter della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, in materia di impianti di biogas in aree agricole) sono acquisite d'ufficio.

#### **6.4 Istruttoria delle domande**

L'istruttoria delle domande è assegnata al Servizio competente in materia di agricoltura al quale spetta la redazione della relazione istruttoria tecnico-amministrativa. Successivamente la relazione viene approvata con Determinazione del Dirigente nella quale vengono specificati tra l'altro: beneficiario, spesa ammessa, percentuale di contributo, ammontare del contributo e termini per l'esecuzione delle iniziative.

Entro 30 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande è adottata dal parte del Dirigente del Servizio competente in materia di agricoltura una determinazione che approva la graduatoria di priorità di finanziamento delle domande presentate.

L'istruttoria delle domande si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione del contributo da parte del dirigente del servizio competente **entro 90 giorni** decorrenti dal giorno successivo al all'approvazione della graduatoria o al ricevimento della documentazione finale.

Nel caso di domande prive o carenti dei requisiti previsti sarà adottato un provvedimento di diniego.

#### **7. MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. Sono ammissibili spese pagate dal beneficiario mediante bonifico bancario o postale o mediante Riba, sul conto corrente intestato al beneficiario.
2. E' obbligatorio riportare il Codice unico di progetto (Cup) su tutte le fatture e in tutti i pagamenti. Il codice viene attribuito dalla Struttura competente in materia di agricoltura in fase di approvazione dell'iniziativa per la concessione del contributo e sarà comunicato ad ogni beneficiario. Per i documenti antecedenti la comunicazione del codice Cup o per altri documenti privi di Cup per errore materiale, è ammessa la riconciliazione riportando il Cup manualmente sulla fattura ed allegando distinta dichiarazione del richiedente.

#### **8. ACCONTI (Stati d'avanzamento lavori)**

Possono essere concessi acconti, sulla base di stati d'avanzamento dei lavori, per domande comprendenti opere oppure sia opere che acquisti fino al limite massimo dell'80% del contributo concesso. L'entità dell'acconto è computata sui nove decimi della spesa richiesta sulla base dello

stato di avanzamento delle iniziative.

### **8.1 Documentazione per la liquidazione dell'acconto**

Per la liquidazione dell'acconto dovrà essere presentata la seguente documentazione:

1. domanda di liquidazione, compilata e sottoscritta dal richiedente, secondo il fac-simile predisposto dalla Struttura competente in materia di agricoltura, che specifichi l'importo richiesto sulla base dell'avanzamento dell'iniziativa, al netto di iva e spese non ammissibili;
2. certificazione del direttore lavori che attesti il valore dei lavori eseguiti e dichiarazione del direttore lavori e del richiedente che i beni mobili ed i materiali riportati nelle fatture sono stati tutti utilizzati per l'iniziativa finanziata;
3. fatture quietanzate della spesa sostenuta. Le fatture o i documenti probatori dovranno riportare il Codice unico di progetto (Cup), attribuito dalla Struttura competente in fase di approvazione dell'iniziativa. Ad ogni fattura dovrà essere allegato un documento comprovante il pagamento effettuato per mezzo di bonifico o Riba, riportante la causale dell'operazione e il Cup. Nel caso il pagamento sia stato disposto tramite *home banking* il documento da allegare dovrà essere quello relativo alla *transazione eseguita* e dovrà riportare la causale e il Cup.

### **9. VARIANTI**

Per essere ammissibili, le modifiche devono essere pertinenti alle finalità tecnico economiche dell'intervento. La misura dell'intervento provinciale è pari a quella prevista dal provvedimento principale. Sono ammesse solo varianti che non comportano un supero della spesa ammessa. In ogni caso è auspicabile ridurre al minimo le varianti per garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa nonché per avere certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative.

Sono considerate varianti: cambio del beneficiario, cambio della sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate.

**Per questa tipologia di variante è necessario fare richiesta preventiva di approvazione, rispetto all'esecuzione delle relative opere.** La struttura competente in materia di agricoltura, valutate le richieste di variante, ne dispone l'approvazione o il diniego comunicandolo al beneficiario.

Nella valutazione della variante vengono verificati il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e quelli che hanno determinato l'approvazione del progetto sulla base anche dei criteri di selezione. Sono da considerarsi approvabili tutti i cambiamenti al progetto originale che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, tali da inficiarne la finanziabilità stessa.

Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nel 20% della spesa ammessa, così come ad esempio i cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria.

### **10. DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE DEL CONTRIBUTO**

Per la liquidazione finale del contributo dovrà essere presentata apposita domanda, compilata e sottoscritta dal richiedente, secondo il fac-simile predisposto dalla Struttura competente in materia

di agricoltura, che specifichi l'importo richiesto, al netto di iva e spese non ammissibili.

In allegato alla domanda dovrà essere presentata la seguente documentazione:

1. fatture quietanzate della spesa sostenuta. Le fatture o i documenti probatori dovranno riportare il Codice unico di progetto (Cup), attribuito dalla Struttura competente in fase di approvazione dell'iniziativa. Ad ogni fattura dovrà essere allegato un documento comprovante il pagamento effettuato per mezzo di bonifico o Riba, riportante la causale dell'operazione e il Cup. Nel caso il pagamento sia stato disposto tramite *home banking* il documento da allegare dovrà essere quello relativo alla *transazione eseguita* e dovrà riportare la causale e il Cup. Con riferimento ai beni mobili e agli impianti, sulla fattura dovrà essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto.
2. Elenco delle fatture con dichiarazione del direttore lavori e del richiedente che i beni mobili ed i materiali riportati nelle fatture sono stati tutti utilizzati per l'iniziativa finanziata.
3. Computo metrico (stato finale) delle opere a firma di un professionista abilitato, redatto secondo le voci del prezario dei lavori pubblici della Provincia Autonoma di Trento o, per le voci non riconducibili, sulla base dei prezzi editi dalla C.C.I.A.A.
4. Copia semplice della polizza assicurativa prevista per le iniziative riguardanti strutture soggette a danno da incendio. Tale documento è richiesto per iniziative di importo di spesa ammessa superiore a 25.000,00 euro. La polizza dovrà coprire almeno l'importo della spesa rendicontata in sede di domanda di liquidazione finale. Potrà essere stipulata nei termini e nei modi previsti dalle normative vigenti in materia, fermo restando che, in caso di controllo a campione sui vincoli, sarà verificata l'esistenza della copertura assicurativa come sopra descritta.
5. Certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un professionista abilitato, con riepilogo generale della spesa sostenuta.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, sono ammessi esclusivamente pagamenti effettuati tramite bonifico bancario o altri strumenti equivalenti. In ogni caso il pagamento deve risultare effettuato dal beneficiario. In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti.

Il contributo sarà proporzionalmente rideterminato in presenza di una spesa rendicontata inferiore a quella ammessa. Se in sede di rendicontazione finale gli acconti liquidati risultassero superiori al contributo spettante, la struttura competente provvederà al recupero delle somme eccedenti liquidate, maggiorate degli interessi al tasso legale.

## **11. TERMINE PER LA RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE**

1. La rendicontazione della spesa sostenuta dovrà essere presentata da parte del beneficiario **entro il 31 dicembre 2020.** Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.
2. Nei casi in cui la rendicontazione sia presentata entro il termine fissato ma l'opera o l'intervento sia stato realizzato parzialmente e qualora la struttura competente ritenga l'opera o l'intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il finanziamento, il medesimo verrà ridotto proporzionalmente.
3. Relativamente alle proroghe e le sospensioni dei termini e per quanto non dettagliato a riguardo nel presente punto, si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 dd. 14/09/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Nel caso di mancato rispetto del termine citato al precedente punto 1 sarà disposta la decadenza del contributo secondo quanto disposto dalla deliberazione n. 1980/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

## **12. CONTROLLI IN LOCO**

Prima della liquidazione finale, la Struttura competente in materia di agricoltura si riserva di effettuare un controllo in azienda per l'iniziativa realizzata.

## **13. OBBLIGHI A CARICO DEI RICHIEDENTI**

La concessione del contributo comporta l'obbligo a carico del beneficiario di non alienare, di non cedere o comunque di non distogliere dalla loro destinazione i beni per i quali è stato concesso il contributo per almeno 10 anni secondo quanto previsto dall'art. 6 della L.P. 4/03. Il termine decorre a partire dalla data della domanda di liquidazione finale del contributo.

Nel caso di mancato rispetto del termine citato al precedente paragrafo i beneficiari sono tenuti, tranne che per cause di forza maggiore, alla restituzione del contributo concesso in proporzione della durata residua del periodo in corso.

La durata residua è calcolata dalla data dell'accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell'agevolazione fino al termine del rispettivo periodo. L'importo corrispondente è da restituire maggiorato degli interessi al tasso legale.

Il beneficiario del contributo deve comunque consentire al personale preposto alla sorveglianza sull'applicazione della normativa vigente il libero accesso alle strutture ed alla documentazione attinenti a quanto costituisce l'oggetto del contributo concesso.

Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti a carico dei richiedenti dall'art. 6 della L.P. n. 4/2003 è previsto su un campione pari al 5% degli interventi soggetti a vincolo, secondo quanto previsto dalle normative provinciali vigenti in materia. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà verrà effettuato su un campione di almeno il 5% delle pratiche, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali vigenti in materia.

E' previsto un controllo sulla regolare redazione della relazione riassuntiva inerente il funzionamento dell'impianto e l'utilizzo agronomico del digestato secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 870/2013.